

**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione della Commissione del 15 giugno 2016, recante nomina di W a mediatore della Commissione, e della nota del 16 giugno 2016, con cui la Commissione ha informato la ricorrente dell'esito della procedura di selezione e, dall'altro, al risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente.

**Dispositivo**

- 1) *La decisione della Commissione europea del 15 giugno 2016, recante nomina di W come mediatore della Commissione, e la nota del 16 giugno 2016, con la quale la Commissione ha informato la sig.ra Mercedes Janssen-Cases dell'esito della procedura di selezione per tale posto sono annullate.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *La Commissione è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 410 del 7.11.2016.

---

**Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2018 — ARFEA/Commissione**

**(Causa T-720/16) <sup>(1)</sup>**

**(«Aiuti di Stato — Compensazione retroattiva per un servizio pubblico accordata dalle autorità italiane — Servizio di trasporto regionale di passeggeri a mezzo autobus fornito tra il 1997 e il 1998 sulla base di concessioni — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero — Sentenza Altmark — Applicazione ratione temporis delle disposizioni di diritto sostanziale»)**

(2019/C 44/31)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

**Ricorrente:** Aziende Riunite Filovie ed Autolinee Srl (ARFEA) (Alessandria, Italia) (rappresentanti: M. Chiti, V. Angiolini e L. Formilan, avvocati)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: L. Armati e D. Recchia, agenti)

**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (UE) 2016/2084 della Commissione, del 10 giugno 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.38132 (2015/C) (ex 2014/NN) — Compensazione integrativa per obblighi di servizio pubblico a favore di Arfea (GU 2016, L 321, pag. 57).

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Aziende Riunite Filovie ed Autolinee Srl (ARFEA) è condannata alle spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 441 del 28.11.2016.